

**Innovatec S.p.A.**

Sede in Milano, via G. Bensi 12/5

Capitale sociale pari ad Euro 2.862.021,76

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964



**I N N O V A T E C**

E M B R A C E I N N O V A T I O N

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA  
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 1 DI PARTE STRAORDINARIA ALL'ORDINE DEL  
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 DICEMBRE 2020***

Milano, 10 dicembre 2020

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Emittente”, “Società”) è convocata presso lo Studio del Notaio Dott. Avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 29 dicembre 2020, alle ore 10.30 per discutere e deliberare sul seguente:

### *ordine del giorno*

#### Parte Ordinaria

1. Progetto Arcade: Approvazione dell'operazione di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Modifiche allo statuto per recepire aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM vigente e novità normative, con particolare riferimento a quanto segue:
  - Recepimento della possibilità della limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile;
  - Aggiornamenti in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria;
  - Introduzione di un richiamo in materia di obbligo di acquisto e diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 T.U.F.;
  - Introduzione della materia della identificazione degli azionisti;
  - Inserimento della previsione in materia di revoca delle azioni dall'ammissione alla negoziazione su mercati;
  - Aggiornamento in tema di partecipazioni rilevanti, patti parasociali e disciplina applicabile;
  - Migliore formulazione della disciplina dell'intervento in assemblea;
  - Precisazioni sulla figura dell'amministratore indipendente;
  - Inserimento della disciplina per sostituzione degli amministratori;
  - Aggiunta di una norma finale sul rinvio alle norme di legge;

oltre ad altri minori aggiornamenti e alle delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la nuova numerazione dell'articolato statutario.

Si precisa che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dipendenti, esponenti e consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in

assemblea dei soci esclusivamente tramite il Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”)* con le modalità indicate nell’avviso di convocazione debitamente pubblicato.

La presente relazione illustrativa viene redatta, per quanto occorra, con la sufficiente analiticità e dettaglio al fine di consentire, da parte dei soci, un responsabile e consapevole esercizio del diritto di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

## 1. Modifiche allo statuto per recepire aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM vigente e novità normative

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di adottare le modifiche allo statuto sociale vigente per recepire gli aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia vigente e le novità normative, con particolare riferimento alle materie indicate in via analitica nell'ordine del giorno e meglio evidenziate nel confronto tra il testo attuale e quello proposto qui di seguito riportato.

### Statuto Societario: Confronto fra Testo Vigente e Modifica

Statuto – vigente	Statuto – proposto, con in rosso le variazioni
<p><u>Articolo 7) Trasferibilità delle azioni</u></p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("<b>AIM Italia</b>").</p> <p>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "<b>TUF</b>"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.</p>	<p><u>Articolo 7) Trasferibilità delle azioni</u></p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("<b>AIM Italia</b>").</p> <p>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "<b>TUF</b>"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, <b>anche in deroga, se del caso, al presente statuto.</b></p>

<p>Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.</p> <p>In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.</p>	<p>Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.</p> <p>In particolare, qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p>
<p><u>Articolo 9) Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</u></p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "<b>Disciplina Richiamata</b>") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "<b>Consob</b>") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF).</p>	<p><u>Articolo 9) Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</u></p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il</p>

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese

corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

<p>secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p> <p>La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.</p> <p>Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.</p>	
<p><b>Mancante</b></p>	<p><u>Articolo 9 bis) Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF</u></p> <p>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “<b>Regolamento Emittenti Consob</b>”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo</p>

	<p>sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
<p><b>Mancante</b></p>	<p><u>Articolo 9 ter) Identificazione degli azionisti</u></p> <p>La Società, ai sensi dell'articolo 83-<i>duodecies</i> TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.</p> <p>La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-</p>



	<p>ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p>
<p><b>Mancante</b></p>	<p><u>Articolo 9 quater) Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni</u></p> <p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli Azionisti</p>

	<p>della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
<p><u>Articolo 10) Obblighi di informazioni in relazione alla partecipazioni rilevanti</u></p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana in data 1 marzo 2012, come di volta in volta modificato ed integrato ("<b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b>"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi le soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia (la "<b>Partecipazione Significativa</b>") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà</p>	<p><u>Articolo 10) Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile</u></p> <p>Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, in dipendenza della negoziazione delle Azioni su AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("<b>Disciplina sulla Trasparenza</b>") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("<b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b>"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "<b>Partecipazione Significativa</b>") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con</p>

l'applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi

	<p>di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-<i>bis</i> codice civile, 111-<i>bis</i> delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.</p> <p>Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-<i>bis</i> codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.</p>
ASSEMBLEA	
<p><u>Articolo 15) Intervento all'assemblea</u></p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul AIM Italia od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo</p>	<p><u>Articolo 15) Intervento all'assemblea</u></p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-<i>sexies</i> TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in</p>

<p>giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.</p>	<p>accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>
<p><u>Articolo 16) Assemblea in teleconferenza</u></p> <p>L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;</li> <li>* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</li> </ul> <p>In tutti i luoghi audio video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p>	<p><u>Articolo 16) Assemblea in teleconferenza</u></p> <p>L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;</li> <li>* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</li> </ul> <p>In tutti i luoghi audio video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p> <p>Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel</p>

	luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
<p><u>Articolo 20) Competenze dell'assemblea ordinaria</u></p> <p>L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti.</p>	<p><u>Articolo 20) Competenze dell'assemblea ordinaria</u></p> <p>L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>
<p><u>Articolo 22) Quorum</u></p> <p>L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.</p> <p>Il calcolo del quorum costitutivo è effettuato una sola volta all'inizio dell'assemblea.</p>	<p><u>Articolo 22) Quorum</u></p> <p>L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 9 quater.</p> <p>Il calcolo del quorum costitutivo è effettuato una sola volta all'inizio dell'assemblea.</p>

ORGANO AMMINISTRATIVO

ORGANO AMMINISTRATIVO	
<p><u>Articolo 26) Consiglio di Amministrazione</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.</p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>Le liste, corredate del <i>curriculum</i> professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p> <p>Entro lo stesso termine, devono essere depositate le</p>	<p><u>Articolo 26) Consiglio di Amministrazione</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. <b>Tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.</b></p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>Le liste, corredate del <i>curriculum</i> professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p> <p>Entro lo stesso termine, devono essere depositate le</p>

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, **che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *Nominated Adviser*, ai sensi del Regolamento AIM Italia.**

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate



pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.

non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.

<p><u>Articolo 31) Sostituzioni degli amministratori</u></p> <p>Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile.</p>	<p><u>Articolo 31) Sostituzioni degli amministratori</u></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal <i>Nominated Adviser</i>.</p> <p>Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza.</p> <p>Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p>
<p>COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>	
<p><u>Articolo 40) Collegio Sindacale</u></p> <p>Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.</p> <p>Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito</p>	<p><u>Articolo 40) Collegio Sindacale</u></p> <p>Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. <b>Tutti i sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.</b></p> <p>Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla</p>

<p>delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco</p>	<p>carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la</p>
---	--

<p>supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.</p> <p>Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state</p>	<p>lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.</p> <p>Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p>
---	---

<p>presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p> <p>In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.</p> <p>L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.</p> <p>Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.</p> <p>L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.</p> <p>Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><u>Articolo 41) Revisione legale dei conti</u></p> <p>La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.</p>	<p><u>Articolo 41) Revisione legale dei conti</u></p> <p>La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito <b>registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.</b></p> <p><b>Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.</b></p>
<p><b>Mancante</b></p>	<p><u>Articolo 50) Rinvio alle norme di legge</u></p> <p><b>Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti</b></p>

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“Signori Azionisti,*

*l'assemblea straordinaria della Società:*

- udito il Presidente,*
- visto il Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

*delibera*

1)

*di approvare le modifiche statutarie ed il nuovo testo dello statuto sociale, tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo, nella versione illustrata dal Presidente all'assemblea, che disciplinerà la società e risultante dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società;*

2)

*di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla deliberazione sopra assunta e quindi il nuovo testo dello statuto sociale, sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima;*

3)

*di delegare l'Organo di Amministrazione, e per esso ciascun amministratore, anche disgiuntamente a dare esecuzione alle precedenti deliberazioni ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegati, nonchè ad apportare al presente verbale ed allo statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero richieste da Borsa Italiana o dal Nomad in relazione alla quotazione delle azioni della società su AIM Italia".*

\*\*\*

Milano, 10 dicembre 2020